



Decreto Rettorale

Emanazione del Regolamento Incarichi di Ricerca

Il Rettore

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Verona, modificato, da ultimo, con Decreto Rettorale n. 5336 del 13 maggio 2024;

VISTO l'art. 22-ter della L. 240/210, come modificato dal D.L. 7 aprile 2025, n. 45 e convertito con L. 5 giugno 2025, n. 79, che disciplina gli *"Incarichi di ricerca"*;

CONSIDERATA la necessità da parte dell'Ateneo, come previsto dal comma 2 dell'art. 22-ter della L. 240/10, come modificato dal D.L. 7 aprile 2025, n. 45 e convertito con L. 5 giugno 2025, n. 79, di disciplinare, con apposito regolamento, le modalità di conferimento dei suddetti incarichi;

VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 luglio 2025;

VISTO il provvedimento del Senato Accademico del 29 luglio 2025, che ha approvato il *"Regolamento per il conferimento di incarichi di ricerca"*;

decreta

Art. 1 – È emanato il *"Regolamento per il conferimento di incarichi di ricerca"*, il cui testo risulta allegato al presente decreto.

Art. 2 – Il Regolamento è pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo ed entra in vigore il 1° agosto 2025.

Il Rettore

Prof. Pier Francesco Nocini

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell'Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del DLgs 82/2005 e s.



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RICERCA

AI SENSI DELL'ART. 22 ter DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione	1
Art. 2 Caratteristiche degli incarichi di ricerca.....	1
Art. 3 Modalità di selezione	2
Art. 4 Attivazione delle procedure di selezione.....	2
Art. 5 Bando di selezione	3
Art. 6 Commissione giudicatrice.....	3
Art. 7 Candidati ammissibili alle selezioni.....	4
Art. 8 Modalità di svolgimento delle selezioni	5
Art. 9 Termine del procedimento	6
Art. 10 Conferimento diretto di incarichi di ricerca su risorse esterne a seguito di manifestazione di interesse.....	6
Art. 11 Stipula del contratto di lavoro e relativa regolamentazione	7
Art. 12 Rapporto di lavoro	8
Art. 13 Proroga e rinnovi degli incarichi di ricerca.....	8
Art. 14 Cause di estinzione del rapporto di lavoro	9
Art. 15 Incompatibilità	9
Art. 16 Trattamento retributivo, fiscale, previdenziale ed assicurativo	10
Art. 17 Norme transitorie e finali – Entrata in vigore	10

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. L'Università degli Studi di Verona può conferire "incarichi di ricerca" finalizzati all'introduzione alla ricerca e all'innovazione sotto la supervisione di un tutor, dei quali possono essere destinatari giovani studiosi che sono in possesso di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai titolari di incarichi di ricerca di cui all'art. 22-ter della Legge 30.12.2010, n. 240, di seguito denominati incaricati.

Art. 2

Caratteristiche degli incarichi di ricerca

1. Gli incarichi di ricerca hanno durata minima di almeno un anno e durata massima, compresi eventuali rinnovi o proroghe, di tre anni, anche non continuativi.

2. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo con il medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, non può superare i tre anni, anche non continuativi. I termini massimi di cui ai periodi precedenti sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
3. Ai fini della durata complessiva dei predetti rapporti ai sensi dei commi 1 e 2 non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi degli articoli 22, 22-bis, 22-ter, 24 della Legge 240/2010 con il medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi.

Art. 3

Modalità di selezione

1. Il conferimento di incarichi di ricerca avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurano la valutazione comparativa dei candidati mediante esame dei titoli e delle pubblicazioni ed eventuale colloquio, ad opera di una commissione.
2. Il conferimento di incarichi di ricerca può avvenire oltre che a seguito di procedure espletate dall'Ateneo con le modalità previste nel presente Regolamento, anche a seguito di valutazioni effettuate dai Ministeri, dall'Unione Europea o da altri enti pubblici o privati nazionali, esteri o internazionali, riconosciuti nell'ambito della comunità scientifica, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo – nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza a seguito della valutazione del profilo del ricercatore –, che prevedano l'assunzione del vincitore con incarico di ricerca. In questo caso, la stipula del contratto è deliberata dal Consiglio di dipartimento.
3. Il conferimento di incarichi di ricerca può avvenire anche a seguito di Manifestazione di interesse come descritto in articolo 10 del presente regolamento.

Art. 4

Attivazione delle procedure di selezione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera lo stanziamento annuale di bilancio da assegnare ai Dipartimenti per il finanziamento degli incarichi di ricerca e dei contratti di incarico post-doc a valere su fondi interni nel rispetto del limite di spesa di cui all'art. 22-ter, comma 10, della Legge 240/2010.
2. L'attivazione di incarichi di ricerca è realizzabile anche con finanziamenti a carico di progetti di ricerca, o di attività conto terzi o di altre risorse nell'ambito di convenzioni con enti esterni.
3. I Consigli di Dipartimento deliberano l'attivazione di incarichi di ricerca nell'ambito della propria disponibilità di bilancio, tenuto conto dei vincoli di legge e del rispetto dei limiti di spesa in materia vigenti.
4. Le delibere di cui al precedente comma devono indicare:
 - a) Il numero degli incarichi per i quali viene deliberata la procedura;
 - b) la durata degli incarichi;
 - c) il programma di ricerca cui è collegato l'incarico, a cui l'incaricato di ricerca è chiamato a collaborare;
 - d) il Tutor;
 - e) il gruppo scientifico-disciplinare;

- f) uno o più settori scientifico-disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
- g) il Dipartimento e la sede di svolgimento delle attività;
- h) gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo dell'incarico;
- i) che l'impegno delle attività segue o deve essere coerente con le indicazioni del programma di realizzazione della ricerca, ai soli fini della rendicontazione dei progetti di ricerca;
- j) l'importo del trattamento retributivo annuo lordo;
- k) la copertura economica dello stesso;
- l) i criteri valutativi indicati di cui al successivo art. 8, comma 4, del presente Regolamento, indicando i punteggi massimi da attribuire ai medesimi, il cui totale sarà complessivamente di 100 punti;
- m) i requisiti di partecipazione, il numero di pubblicazioni, fino ad un massimo di 3, che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione e il termine per la presentazione delle domande;
- n) eventuali ulteriori titoli correlati a specifiche disposizioni;
- o) l'eventuale previsione di un colloquio in sede di selezione.

Art. 5

Bando di selezione

1. Il bando di selezione, emanato con decreto del Rettore, deve contenere, oltre agli elementi di cui all'art. 4 (fatta eccezione per gli elementi di cui alle lettere i) e k) del predetto articolo), anche:
 - a) le modalità di selezione;
 - b) i requisiti per la partecipazione;
 - c) i criteri di valutazione ed i relativi punteggi massimi;
 - d) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
 - e) termini e modalità di convocazione dei candidati al colloquio
 - f) il trattamento giuridico, economico e previdenziale.
2. Il bando è pubblicizzato sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e sul Portale dell'Unione Europea e pubblicato sull'Albo ufficiale di Ateneo e sul sito internet dell'Ateneo.
3. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sull'Albo ufficiale di Ateneo, per un periodo di 20 giorni, salvo diverse esigenze fissate dall'Ente finanziatore.

Art. 6

Commissione giudicatrice

1. La Commissione, composta da tre componenti effettivi ed eventuali supplenti garantendo, di norma, un'adeguata rappresentanza di genere, scelti fra professori e ricercatori o esperti della materia con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando, di cui almeno uno inquadrato nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando, di cui uno con funzioni di Segretario verbalizzante, è nominata con Decreto del Rettore su proposta del Consiglio di Dipartimento interessato. Possono essere nominati anche i professori ed i ricercatori in servizio presso Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale.
2. Il Consiglio di Dipartimento delibera la designazione dei componenti della Commissione. In caso di componenti stranieri, il Consiglio di Dipartimento delibera anche in merito alla congruenza delle relative competenze con la declaratoria del gruppo scientifico-disciplinare. La designazione

avviene successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione ed entro i 30 giorni successivi alla scadenza delle stesse.

3. La Commissione, in occasione della prima riunione, e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 8 del presente Regolamento, delibera i criteri e le modalità di valutazione dei titoli, del progetto e del colloquio.
4. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice.
5. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere riportate a verbale. Il colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica, con le modalità previste dal bando.
6. Non possono far parte della Commissione coloro che:
 - a) abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'Art. 1 della Legge 20.05.2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'Art. 1 – commi 37 e ss. della Legge 20.05.2016, n. 76 con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
 - b) si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione.
7. Non possono in ogni caso far parte delle Commissioni giudicatrici:
 - a) i Professori e i Ricercatori che hanno ottenuto nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del decreto rettorale di nomina della Commissione una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale;
 - c) i Professori e i Ricercatori che si trovano in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle Commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 382/1980 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative.
8. Ogni componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste ai precedenti commi 6 e 7.
9. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore.

Art. 7

Candidati ammissibili alle selezioni

1. Possono partecipare alle selezioni i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico o di titolo conseguito all'estero valutato equivalente al solo fine del conferimento dell'incarico di ricerca dalla Commissione giudicatrice da non più di sei anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.
2. Non possono partecipare alle selezioni:
 - a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

- b) coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240 del 2010 come modificato dal D.L. 36/2022 convertito con L. 79/2022;
 - c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione dell'incarico di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione.
3. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato decreto del Rettore, e notificata all'interessato.

Art. 8

Modalità di svolgimento delle selezioni

1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati ed è volta a valutare il possesso, da parte dei candidati, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico, nonché le modalità di svolgimento dello stesso.
2. La valutazione potrà essere integrata da un colloquio orale, utile ad accertare l'attitudine dei candidati rispetto a quanto oggetto dell'incarico. Al colloquio possono assistere tutti i candidati ammessi.
3. I candidati dovranno allegare l'intera documentazione utile alla valutazione, con le modalità indicate nel bando.
4. I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti elementi:
 - a) Idoneità del curriculum all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca e di innovazione in relazione ai contenuti del/i settore/i scientifico-disciplinare/i oggetto della selezione;
 - b) qualità, originalità, innovatività, attinenza delle pubblicazioni allegate con il/i settore/i scientifico-disciplinare/i oggetto della selezione;
 - c) ove previsto nel bando, colloquio volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico di ricerca, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca.
5. La Commissione Giudicatrice predetermina i criteri e le modalità per la valutazione dei candidati.
6. La Commissione, sulla base di quanto previsto al comma 4, lettere a) e b) del presente articolo, procede collegialmente all'espressione, di un giudizio e all'attribuzione del relativo punteggio.
7. I punteggi attribuiti ai criteri di cui al comma 4, lettere a) e b) dovranno essere resi noti ai candidati prima dell'effettuazione del colloquio, ove previsto.
8. La Commissione una volta conclusa la valutazione e all'esito del colloquio, ove previsto, esprime collegialmente, per ciascun candidato, un giudizio complessivo e relativo punteggio.
9. La Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati e individua il vincitore della selezione. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 60 punti su 100 complessivi.
10. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato appartenente al genere meno rappresentato tra i candidati partecipanti alla selezione e subordinatamente, in caso di ulteriore parità, al candidato di età anagrafica minore.

Art. 9

Termine del procedimento

1. La Commissione dovrà concludere i propri lavori, con la redazione della graduatoria di merito, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Su proposta motivata del Presidente può essere concessa dal Rettore una proroga fino a 60 giorni.
2. Qualora la Commissione non dovesse concludere i propri lavori entro i termini di cui sopra il Rettore provvederà alla revoca della nomina, con proprio decreto.
3. Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto del Rettore, entro 60 giorni dalla consegna dei verbali al competente ufficio dell'Amministrazione. Il Decreto recante l'approvazione degli atti è pubblicato all'Albo ufficiale e sul sito di Ateneo, nei termini e con le modalità stabiliti dal bando, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali. In sede di approvazione degli atti viene approvata la graduatoria con indicazione del vincitore.
4. In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio o di decadenza del vincitore si può procedere allo scorrimento della graduatoria entro i termini del comma 6.
5. Entro 180 giorni dall'approvazione degli atti, per le esigenze del medesimo progetto di ricerca, è possibile il conferimento di ulteriori incarichi di ricerca a candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria. Lo scorrimento della graduatoria nei termini da ultimo esposto deve essere autorizzato dal Consiglio di Dipartimento.
6. La validità della graduatoria di merito è fissata in 180 giorni dalla data di approvazione degli atti.
7. Il contratto deve essere sottoscritto entro il termine indicato nella comunicazione. È consentito richiedere un differimento motivato da parte dell'interessato, purché il differimento sia compatibile con l'attività oggetto dell'incarico. La mancata stipula nei termini da parte dell'interessato è considerata rinuncia alla presa di servizio e comporta la decadenza dalla graduatoria.

Art. 10

Conferimento diretto di incarichi di ricerca su risorse esterne a seguito di manifestazione di interesse

1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico, delibera per ogni anno accademico la pubblicazione sull'Albo di Ateneo di un avviso di manifestazione di interesse e le modalità di raccolta di tali manifestazioni di interesse. L'avviso riguarda tutti i gruppi scientifico-disciplinari di rilevanza all'interno delle aree di ricerca individuate dai Dipartimenti. La manifestazione di interesse è aperta a tutti i candidati che soddisfano ai requisiti di ammissibilità definiti dall'art 7 del presente Regolamento.
2. Tali manifestazioni di interesse dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
 - a) curriculum vitae del candidato;
 - b) pubblicazioni pertinenti al gruppo scientifico-disciplinare scelto;
 - c) copia del diploma di laurea magistrale o a ciclo unico (o titolo equivalente conseguito all'estero).
3. Le manifestazioni di interesse raccolte hanno validità per un anno intero dalla data di invio.
4. I docenti responsabili di finanziamenti da risorse esterne ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo su bandi competitivi possono conferire direttamente l'incarico ad uno dei candidati che hanno inviato la propria manifestazione di interesse nell'ultimo anno, verificata

la correttezza della procedura secondo le regole del finanziatore. A tal fine richiede l'attivazione della procedura indicando:

- a) il numero e la durata degli incarichi che intende attivare;
 - b) il gruppo scientifico-disciplinare e le aree scientifiche di interesse;
 - c) la linea di ricerca di Dipartimento all'interno del quale rientrano gli incarichi;
 - d) il programma di ricerca all'interno del quale è prevista l'attivazione degli incarichi di ricerca;
 - e) gli estremi delle fonti di finanziamento esterno su cui grava l'attivazione degli incarichi;
 - f) il Dipartimento e la sede di svolgimento delle attività.
5. La selezione tra i potenziali candidati che rispondono ai requisiti è a cura di una commissione istituita come indicato all'articolo 6 del presente Regolamento e presieduta dal docente responsabile. La procedura di svolgimento avverrà secondo quanto indicato all'Articolo 8 del presente Regolamento, esclusa la possibilità di svolgere un colloquio.
6. Il Consiglio di dipartimento delibera l'attivazione degli incarichi di ricerca.
7. Gli atti della procedura di affidamento diretto dell'incarico di ricerca sono approvati con decreto del Rettore e pubblicati sull'Albo di Ateneo.

Art. 11

Stipula del contratto di lavoro e relativa regolamentazione

1. L'Amministrazione, all'atto della stipula del contratto di conferimento dell'incarico di ricerca, invita l'interessato a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente.
2. Nel contratto dovranno essere indicati:
 - a) la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
 - b) la sede di lavoro;
 - c) il/i settore/i scientifico-disciplinare/i ed il gruppo scientifico-disciplinare a cui sono correlate l'attività di ricerca e di innovazione;
 - d) l'indicazione del trattamento economico complessivo;
 - e) l'indicazione delle modalità con cui l'incaricato è tenuto a relazionare le proprie attività al tutor;
 - f) l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e del termine di preavviso di trenta giorni;
 - g) l'indicazione delle cause di recesso;
 - h) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza;
 - i) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nei codici di comportamento e nel codice etico dell'ateneo.
3. Il contratto di conferimento dell'incarico è sottoscritto dall'incaricato e dal Rettore.
4. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.
5. L'incaricato svolge le attività di collaborazione alla ricerca inerenti il/i settore/i scientifico-disciplinare/i ed il gruppo scientifico disciplinare indicati nel contratto sotto il coordinamento e la supervisione del Tutor.
6. La titolarità degli incarichi di ricerca non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari né possono essere computati ai fini di cui all'art. 20 del D-Lgs. 25 maggio 2017 m. 75.

7. Lo svolgimento di attività di ricerca al di fuori delle sedi fisiche del Dipartimento che ha proposto il conferimento dell'incarico deve essere preventivamente autorizzato dal Direttore del Dipartimento, sentito il Tutor della ricerca.
8. Ai titolari degli incarichi di ricerca, per i periodi trascorsi fuori sede con l'assenso del Tutor della ricerca e l'autorizzazione del Direttore del Dipartimento, è riconosciuto il trattamento di missione previsto dall'Università per i dottorandi.
9. Con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di durata del contratto, il titolare dell'incarico di ricerca deve redigere una relazione sull'attività svolta, controfirmata dal Tutor della ricerca e corredata da eventuali pubblicazioni, anche in corso di pubblicazione, brevetti e quant'altro possa rivelarsi utile ai fini della valutazione delle ricerche condotte, e presentarla tempestivamente al Consiglio del Dipartimento che ha proposto il conferimento dell'incarico.
10. I diritti di proprietà industriale sui risultati conseguiti dall'incaricato per conto dell'Università nell'esecuzione delle proprie attività di ricerca, soggiacciono alle previsioni del Regolamento in materia di proprietà industriale e intellettuale dell'Università vigente al momento del conseguimento dei risultati.

Art. 12 **Rapporto di lavoro**

1. L'incaricato svolge esclusivamente attività di ricerca e innovazione oggetto del contratto di ricerca.
2. La competenza disciplinare è regolata dall'articolo 7 della L. n. 300 del 1970 ss.mm.ii. e il procedimento e le sanzioni sono di competenza del Rettore.
3. In caso di richiesta di altri incarichi si pronuncia il Consiglio di Dipartimento, tenuto conto del parere del tutor, dopo aver valutato l'assenza di conflitti di interessi e la compatibilità dell'incarico con le attività di ricerca. Nel caso di finanziamento del contratto su fondi esterni la concessione degli incarichi è subordinata alla verifica della compatibilità con le regole fissate dall'Ente finanziatore.
4. La titolarità degli incarichi di ricerca non dà luogo alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli universitari.
5. L'incaricato è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
6. L'incaricato può essere autorizzato dall'Azienda Ospedaliera, CNR o altri enti ad accedere agli spazi per lo svolgimento di attività funzionali alle attività di ricerca previste dal proprio incarico, previa richiesta del Direttore di Dipartimento di afferenza.

Art. 13 **Proroga e rinnovi degli incarichi di ricerca**

1. La proroga e il rinnovo del contratto sono deliberati dal Consiglio di Dipartimento nell'ambito delle risorse disponibili e tenuto conto dei vincoli di legge, fermo restando il trattamento economico previsto inizialmente.
2. Il rinnovo del contratto deve avere durata minima pari a 6 mesi. L'eventuale proroga o rinnovo del contratto di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva

di 3 anni di cui all'art. 22-ter, comma 7, della legge 240 del 2010, nonché del vincolo di durata massima complessiva di 11 anni di cui all'art. 22-ter, comma 9, della legge 240 del 2010.

3. La delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà essere trasmessa almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto all'Amministrazione e dovrà indicare la durata della proroga e le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.
4. La proroga o rinnovo del contratto di lavoro è sottoscritta dall'incaricato e dal Rettore.

Art. 14

Cause di estinzione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata, oltre che per decadenza sopravvenuta, dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
2. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta.
3. È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento.
4. Costituisce giusta causa di recesso dal contratto il mancato rispetto dei termini e delle modalità con cui l'incaricato è tenuto a relazionare le sue attività al tutor, sia la mancata approvazione da parte del tutor di una relazione dell'incaricato.
5. L'Università è legittimata a recedere dal contratto, sciogliendo il relativo rapporto con effetto immediato, qualora il titolare dell'incarico:
 - a) ometta ingiustificatamente di iniziare l'attività oggetto dell'incarico;
 - b) sospenda ingiustificatamente l'attività oggetto dell'incarico per un periodo superiore a dieci giorni;
 - c) ometta ingiustificatamente di assolvere gli specifici compiti contemplati dal bando ovvero incorra in ripetute, gravi negligenze nell'assolvimento di tali compiti;
 - d) incorra in una delle cause di incompatibilità previsti dall'art. 22-ter della Legge 240/2010.
6. La delibera di esercizio del diritto di recesso è adottata dal Consiglio del Dipartimento che ha deliberato in ordine al conferimento dell'incarico di ricerca.
7. Il titolare dell'incarico di ricerca può recedere dal contratto in qualsiasi momento, con un preavviso scritto di almeno trenta giorni indirizzato al Rettore. Il mancato rispetto di tale termine comporta la trattenuta dell'importo equivalente al compenso spettante per il periodo di preavviso non prestato.

Art. 15

Incompatibilità

1. Gli incarichi di ricerca sono incompatibili con:
 - a) la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA);
 - b) la titolarità di borse di dottorato di ricerca;

- c) altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca;
 - d) la titolarità di contratti di ricerca di cui all'art 22 della legge 240/2010;
 - e) la titolarità di contratti di incarico post-doc di cui all'art. 22 bis della legge 240/2010;
 - f) la titolarità di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 della Legge 240/2010.
2. Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare dell'incarico di ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo o che non consentano il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.

Art. 16

Trattamento retributivo, fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. Agli incaricati spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento economico, al lordo degli oneri a carico del percipiente, definito nel rispetto dell'art. 22-ter, comma 5, della Legge 240/2010 e del relativo Decreto Ministeriale.
2. Agli incarichi di ricerca, ai sensi dell'art. 22-ter della L. 240/2010, si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione per l'incarico di ricerca.
3. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro ed alla responsabilità civile.

Art. 17

Norme transitorie e finali – Entrata in vigore

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia all'art. 22 ter della Legge n. 240/2010 e alla normativa vigente nelle materie trattate.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dello stesso all'Albo ufficiale sul sito di Ateneo <https://www.univr.it/it/albo-ufficiale>.